

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

11/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'abbattimento dei mutui	2
Ministero dell'Interno – Trasferimenti 2012 – Erogazione degli acconti – Comunicato del 6 marzo 2012	2
La dismissione da parte degli enti locali delle partecipazioni societarie	3
Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – Circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica	5
Dipartimento Funzione Pubblica: Indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici recata dal Decreto legge n. 201 del 2011 – Circolare n. 2/2012	5
Part-time e nuove assunzioni: Corte dei conti per la Lombardia delibera n. 51/2012	6
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici – Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012	6
CIVIT: Linee guida per la redazione della Relazione sul sistema di valutazione, trasparenza e integrità e della Relazione sulla performance	7

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'abbattimento dei mutui

L'art. 187 del TUEL 267/2000 prevede la possibilità dell'impiego dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei mutui.

Si tratta di una possibilità espressamente prevista dalla norma cui gli Enti possono ricorrere quale strumento da utilizzare per abbattere la spesa corrente.

Poiché il termine per l'approvazione del bilancio è stato posticipato al 30 giugno mentre il termine per l'approvazione dei consuntivi è antecedente, sarà possibile per gli Enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione prevedere l'applicazione dell'avanzo (per l'estinzione dei mutui) in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per gli Enti che il bilancio lo hanno già approvato sarà sempre possibile procedere ad effettuare le relative variazioni al bilancio di previsione.

Ministero dell'Interno – Trasferimenti 2012 – Erogazione degli acconti – Comunicato del 6 marzo 2012

Con Comunicato del 6 marzo 2012 il Ministero dell'Interno rende noto che si è provveduto all'erogazione dell'acconto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

In particolare si fa presente quanto segue:

- L'acconto dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70 per cento dell'importo pagato in data 1 marzo 2011 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

- L'acconto dei comuni appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna è commisurato al 70 per cento dell'importo pagato nel primo trimestre dell'anno 2011 a titolo di contributo ordinario, contributo perequativo, contributo consolidato e contributo a valere sui fondi per il federalismo amministrativo di parte corrente e di parte capitale.

Si segnala che ai sensi del successivo comma 8, del citato articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012, nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La dismissione da parte degli enti locali delle partecipazioni societarie

Alla luce delle varie problematiche interpretative in tema di dismissioni societarie da parte di enti a minore densità demografica, la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna ha organicamente riassunto della deliberazione n. 9 del 13 febbraio 2012 le norme ed i relativi chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 14, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, 13/2/2012.

La deliberazione in oggetto pertanto costituisce un utile strumento di sintesi in materia di dismissione da parte degli enti locali delle partecipazioni societarie in società quotate in borsa, società che gestiscono servizi pubblici locali, a rilevanza economica, nonché in società patrimoniali, in Società di Trasformazione Urbana (STU) ed in aziende speciali.

Sulla base delle previsioni contenute nell'art. 3, c. 27 e ss., l.244/2007, gli enti locali debbono effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie al fine di verificare se si tratti di partecipazioni vietate (attività di produzione di beni e servizi non inerenti con le proprie finalità istituzionali) e, quindi da dismettere, o di partecipazioni consentite (servizi di interesse generale o di committenza). Ulteriori limitazioni all'utilizzabilità dello strumento societario da parte di Comuni a minore densità demografica sono state introdotte dall'art. 14, c. 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con mod., in l. 30 luglio 2010, n. 122. La difficoltà interpretativa derivante dalla clausola di salvezza contenuta nel primo periodo de suddetto art. 14, c.32, (secondo la quale rimane "fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della l.24 dicembre 2007, n. 244), dapprima risolta nel senso che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti potessero continuare a costituire società che producono servizi di interesse generale, è stata superata nel senso che le due disposizioni operano su piani diversi.

L'art. 3, c. 27, opera sul piano delle finalità che l'ente può raggiungere mediante lo strumento societario; l'art.14, c. 32, sul piano numerico, essendo stati fissati dei tetti correlati alla densità demografica dell'ente. Pertanto, a prescindere dal tipo di attività svolta - salvo eventuali disposizioni normative speciali che impongano l'esercizio obbligatorio della funzione in forma societaria, secondo il modello delle società cd. di "diritto singolare" - i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire nuove società se non associandosi con altri enti; i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti possono detenere una sola partecipazione.

Il mantenimento delle partecipazioni in società quotate in borsa da parte dei Comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti può ritenersi ammissibile esclusivamente se ricorrono le condizioni derogatorie previste dall'art. 14, c.32, terzo e quarto periodo, mentre per quelli con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti potrà avvenire nel rispetto del limite numerico (partecipazione ad una sola società) prevista per tali enti locali dall'art. 14, c. 32.

La costituzione e/o la partecipazione in società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte dei Comuni a densità demografica ridotta (sino a 30.000 abitanti) deve ritenersi parimenti non consentita - salvo le deroghe previste ex lege (art. 14, c. 32, terzo e quarto periodo) - in considerazione della circostanza che lo strumento societario non costituisce una modalità obbligatoria e necessaria per lo svolgimento dei predetti servizi, ma, viceversa, rappresenta soltanto un modello organizzativo da utilizzare in alternativa con altre opzioni. La costituzione di nuove società e/o il mantenimento di partecipazioni da parte di Comuni di medie dimensioni (tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti) dovrà avvenire nel rispetto dei limiti quantitativi (una società) previsti dall'art. 14, c.32, d.l. 78.

La società patrimoniale ex art. 113, commi 2 e 13, del dlgs 267/2000, è da considerarsi una modalità organizzativa superata e non più consentita, dovendo rimanere pubblica la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica, potendo, al più, essere affidata a soggetti privati la sola gestione delle reti (cfr. Corte Costituzionale 25 novembre 2011, n. 320), pertanto gli enti locali a densità demografica ridotta e/o media, non solo non potranno costituire nuove società patrimoniali in ragione del divieto disposto dall'articolo 14, c. 32, d.l. cit, e della previsione contenuta nell'art. 4, c.28, d.l. 138/2011, ma dovranno anche dismettere le società patrimoniali ancora oggi operanti, non essendo più consentito che la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate all'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica sia detenuta da società.

Nei limiti previsti dall'art. 14, c. 32, d.l. 78/2010 la predetta tipologia di enti locali potrà, al più, costituire società e/o detenere partecipazioni in società cui è affidata la gestione delle reti. In merito alla possibilità di costituire e/o mantenere partecipazioni nelle società di trasformazione urbana (STU), trattandosi di una delle varie possibilità attraverso la quale viene data attuazione agli strumenti urbanistici generali ma non costituendo tale tipologia societaria l'unico strumento di attuazione delle previsioni dei piani regolatori generali, la costituzione di tale modello societario e/o il mantenimento di partecipazioni deve avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 14, c. 32, d.l. 78.

Ai fini della valutazione del mantenimento di società o partecipazioni societarie da parte di Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, il triennio al quale fare riferimento è il 2009-2011, non essendo disponibile alla data del 31.12.2012, il bilancio di esercizio relativo al 2012. Relativamente alle modalità attraverso le quali si deve procedere alla liquidazione delle società da dismettere e sui riflessi che le varie fasi della liquidazione hanno sulle scritture contabili dell'ente socio sia nella fase liquidatoria sia in quella post-liquidatoria, in mancanza di una disciplina speciale che regoli le modalità di dismissione delle società partecipate pubbliche, si applica la disciplina di diritto comune prevista dagli artt 2484 e ss. c.c. in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

Nonostante l'ambito di applicazione soggettivo di tale normativa sia espressamente limitato ai soli organismi societari, l'art. 25, c. 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. decreto liberalizzazione) ancora in fase di conversione, introducendo il c. 5 bis all'art. 114 del TUEL, estende alle aziende speciali ed istituzioni l'applicazione delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali "obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali". Restano, viceversa, esclusi dall'applicabilità dell'articolo 14,

c. 32, d.l. 78/2010, i consorzi di servizi in quanto non rientranti nel suo ambito di applicazione soggettivo, né nell'estensione prevista dall'art. 25, c. 2 d.l. 1/2012

Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – Circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diffuso la circolare n. 1/2012 con la quale si forniscono indicazioni di carattere generale, in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità, omogenee per i settori del lavoro pubblico e privato, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale. In particolare la circolare affronta le questioni riguardanti :

- Il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili;
- Le modifiche alla disciplina del congedo biennale;
- Il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a più persone in situazione di *handicap grave*;
- La necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.

Il testo integrale della circolare è reperibile su : <http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2012.aspx>

Dipartimento Funzione Pubblica: Indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici recata dal Decreto legge n. 201 del 2011 – Circolare n. 2/2012

Si segnala che all'indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2012.aspx> è reperibile la circolare n. 2/2012 recante una serie di indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici, soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti pubblici con particolare riferimento al Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, - art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P. A.

Il Ministero inoltre comunica che gli aspetti propriamente pensionistici saranno oggetto di successiva apposita circolare dell'Ente Previdenziale.

Part-time e nuove assunzioni: Corte dei conti per la Lombardia delibera n. 51/2012

La Corte dei Conti della Lombardia, con il parere richiamato in oggetto, ha ulteriormente chiarito che l'aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ed inoltre "tale interpretazione è suffragata dalla recente nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 del 18 ottobre 2010, nella quale viene precisato che *"sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto."*

La nota circolare non è diretta agli enti locali ma alle amministrazioni statali e agli enti nazionali, ma contiene una serie di indicazioni di carattere generale che si ricavano dal DL 78/2010, e che si possono considerare alla stregua dei principi generali".

Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell'orario di lavoro. Infatti, come già affermato da questa Sezione nel parere n.873/2010, in tal caso "il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall'art. 1, co. 562 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, che non è stato oggetto di modifica da parte del co. 10 dell'art. 14 del d.l. n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122 (che si è limitato ad abrogare il terzo periodo della norma in questione che prevedeva una specifica possibilità di deroga in materia di assunzioni)".

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici – Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto 11 novembre 2011 avente per oggetto: "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

Il decreto con le relative schede allegate sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 2005, n. 1021/IV del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alla predisposizione del programma triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici nonché per la predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, l'art. 7 del decreto prevede l'entrata in vigore delle relative disposizioni a partire dal 2013, pertanto senza riflessi immediati sui bilanci in corso di approvazione.

CIVIT: Linee guida per la redazione della Relazione sul sistema di valutazione, trasparenza e integrità e della Relazione sulla performance

La Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità della Pubblica Amministrazione, nella seduta del 7 marzo 2012, ha approvato definitivamente le Linee guida per la redazione, da parte degli Organismi indipendenti di valutazione, della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità (art. 14, comma 4, lett. a) e lett. g), d. lgs. n. 150/2009) e, da parte delle amministrazioni, della Relazione sulla performance, nonché per la validazione di quest'ultima Relazione.

A tal fine la Commissione ha approvato le seguenti deliberazioni:

Delibera n. 4/2012 - Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).

Delibera n. 5/2012 - Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto.

Delibera n. 6/2012 - Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009).

Il materiale è reperibile su : <http://www.civit.it/?cat=3>

Bergamo, 12 marzo 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord